

Astensione obbligatoria ad agosto e diritto alle ferie: è possibile posticipare il congedo di maternità a settembre?

» in [FAQ](#)

Sono in interdizione ed entro in astensione obbligatoria dal mese di agosto prossimo e quindi non potrò fruire delle ferie. Quando ne potrò allora fruire? Posso optare di godere le ferie nel mese di agosto e fruire quindi di un mese in più di astensione dopo il parto, trasformando il 2+3 in 1+4?

In premessa occorre fare alcune precisazioni.

Le ferie si configurano come un diritto soggettivo irrinunciabile (cfr. art. 36 della costituzione e art. 13, comma 8 del CCNL comparto scuola vigente).

Le ferie devono essere fruiti dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative (cfr. comma 9 del CCNL).

In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruiti dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica (cfr. comma 10 del CCNL).

Quanto al congedo di maternità, disciplinato dagli artt. 16 e ss. del d. lgs. n. 151 del 2001, esso, a differenza del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. dello stesso decreto, non è frazionabile e, quindi, non può nemmeno essere interrotto, salvo casi speciali espressamente regolamentati.

A tale proposito si richiama quanto previsto dall'art. 22, comma 6 del citato d. lgs. n. 151 del 2001, che stabilisce espressamente che *"le ferie e le assenze eventualmente spettanti ... ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo ..."*.

Dalla disposizione legislativa si evince chiaramente che né la lavoratrice né, a maggior ragione, il datore di lavoro possono modificare il titolo dell'assenza dalla maternità alle ferie nel periodo in cui la legge stabilisce l'astensione obbligatoria dal lavoro.

Più in particolare, infatti, il congedo per maternità si configura come un diritto indisponibile e la lavoratrice non può in alcun modo rinunciarvi, né può fruirne secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge. La stessa può, al massimo, avvalersi della facoltà di posticipare l'inizio del congedo, articolandolo in cinque mesi previsti in modo da astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data del parto fino a quattro mesi dopo, secondo il principio di flessibilità di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo salva l'applicazione del comma 2, dello stesso art. 20 circa il fatto che tale opzione non deve arrecare pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Per le cose dette, al quesito circa il tempo di fruizione delle ferie, si ritiene di rispondere che il congedo per maternità costituisce un legittimo motivo di rinvio delle stesse al termine del congedo. La docente in astensione obbligatoria ha quindi diritto alle ferie, che andranno godute nell'anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Quanto alla fruizione del congedo, non è possibile invece nessuna opzione se non quella prevista per legge. Nel caso della collega, la flessibilità del congedo 1+4 è preclusa dalla stessa legge, data la presenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro (Ministero del lavoro, circolare 43/2000)